Spedizione in abbonamento postale

Anno 100° — Numero 281

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Sabato, 21 novembre 1959 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TEL. 650-139 651-236 651-534
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO DELLO STATO-LIBRERIA DELLO STATO-PIAZZA G. VERDI 10, ROMA-TEL. 841-089 848-184 841-737 866-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10 020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle Inserzioni)
In ITALIA Abbonamento annuo L. 10.020 - Semestrale L. 5520
Trimestrale L. 3010 - Un fascicolo L. 50
Fascicoli annate arretrate il doppio
All'ESTERO il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso le Agenzie della Libreria dello Stato in ROMA, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze), via del Tritone n. 61/A-61/B, in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46/r e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Napoli e Firenze, possono accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 14 ottobre 1959, n. 964.

Istituzione di un posto di professore di ruolo convenzionato per l'insegnamento di clinica odontoiatrica presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università di Bologna.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Veduto il testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, e successive modificazioni e integrazioni.

Sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione di concerto con quello per il tesoro;

Decreta:

Art. 1.

E' approvata e resa esecutiva l'annessa convenzione stipulata in Bologna in data 1° settembre 1959 per il finanziamento di un posto di professore di ruolo presso la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Bologna.

Art. 2.

E' istituito, ai sensi degli articoli 63, secondo comma, e 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sulla istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, un posto di professore di ruolo riservato all'insegnamento della clinica odontoiatrica in aggiunta a quelli indicati, per la Facoltà di medicina e chirurgia della Università di Bologna, nella tabella *D* annessa al predetto testo unico e successive modificazioni e integrazioni.

Art. 3

Qualora la convenzione non sia rinnovata alla scadenza ovvero vengano meno per qualsiasi motivo i contributi in essa previsti, il posto di cui al precedente articolo sarà senz'altro soppresso con la conseguente

cessazione dal servizio del titolare e con l'obbligo per l'ente finanziatore di corrispondergli il trattamento economico di cessazione che possa eventualmente spettargli.

Art. 4.

I versamenti dei contributi previsti dalla convenzione verranno fatti affluire allo stato di previsione dell'entrata al capitolo e all'articolo proprio dell'esercizio nel quale sarà nominato il titolare del posto ed ai capitoli ed articoli corrispondenti per gli esercizi successivi.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 14 ottobre 1959

GRONCHI

MEDICI — TAMBRONI

Visto, il Guardasigilli: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 19 novembre 1959
Atti del Governo, registro n. 122, foglio n. 38. — VILLA

Repertorio n. 646

Convenzione fra il comune di Trento, la Banca Popolare di Bologna e Ferrara e l'Università degli studi di Bologna per la istituzione di un posto di ruolo di professore riservato all'insegnamento di clinica odontoiatrica nella Facoltà di medicina e chirurgia.

REPUBBLICA ITALIANA

L'anno millenovecentocinquantanove (1959) oggi uno del mese di settembre alle ore 11,15 — 1° settembre 1959 — in comune e città di Bologna in una sala del Rettorato dell'Università degli studi di Bologna, via Zamboni n. 33, davanti a me dott. Sebastiano Mazzaracchio, nato a Castellaneta (Taranto) e domiciliato a Bologna, nella mia qualità di direttore amministrativo dell'Università di Bologna abilitato alla stipulazione degli atti e contratti in forma pubblica a norma dell'art. 129 del regolamento generale universitario, approvato con regio decreto 6 aprile 1924, n. 674 e delegato con decreto rettorale n. data 21 aprile 1948 registrato a pagina 148 volume V della raccolta, alla presenza dei testimoni, noti ed idonei signori:

Ricci avv. Giovanni, nato il 12 luglio 1910 a Bologna ed ivi residente,

Fiori dott. Adriano, nato il 1° novembre 1931 a Bologna ed ivi residente.

si sono personalmente costituiti i signori:

Forni prof. Giuseppe Gherardo nato a San Giovanni in Persiceto (Bologna) il 6 febbraio 1885 e domiciliato a Bologna, docente universitario il quale interviene al presente atto esclusivamente nella sua veste di rettore presidente del Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Bologna e quindi di legale rappresentante della medesima, a ciò debitamente autorizzato dallo stesso Consiglio con delibera in data 12 luglio 1959, il cui verbale in estratto per copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera *A*)

Savorana avv. Giulio, nato a Modigliana (Forlì) il 21 ottobre 1891, residente a Trento, il quale interviene al presente atto in rappresentanza del comune di Trento, a ciò espressamente autorizzato, in relazione alla delibera del Consiglio comunale dello stesso Comune in data 5 giugno 1959, dalla sua Giunta municipale in data 22 luglio 1959 i cui verbali in copia conforme si allegano al presente atto sotto le lettere *D*) ed *E*),

Bonazzi rag. Bruno nato a Bologna il 4 dicembre 1908 ed ivi residente, direttore centrale, il quale interviene al presente atto in rappresentanza della Banca Popolare di Bologna e Ferrara, a ciò espressamente autorizzato dal Consiglio di amministrazione della Banca stessa nella seduta del giorno 8 luglio 1959, il cui verbale in copia conforme si allega al presente atto sotto la lettera *F*),

tutti di piena capacità giuridica e della cui identità personale io, sottoscritto ufficiale rogante, sono certo e faccio fede,

premesso

che lo statuto dell'Università degli studi di Bologna comprende fra gli insegnamenti fondamentali obbligatori per il conseguimento della laurea in medicina e chirurgia quello di clinica odontoiatrica,

che a conclusione degli intercorsi accordi il comune di Trento, con deliberazioni del Consiglio comunale in data 5 giugno 1959, n. 60, approvata dalla Giunta provinciale in data 18 giugno 1959, e della Giunta municipale in data 22 luglio 1959, approvata dalla Giunta provinciale in data 31 luglio 1959 e la Banca Popolare di Bologna e Ferrara, con deliberazione del proprio Consiglio di amministrazione in data 8 luglio 1959, sono venuti nella determinazione di fornire i mezzi finanziari occorrenti per la istituzione presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bologna, di un posto di professore di ruolo riservato allo insegnamento di clinica odontoiatrica,

che la Facoltà di medicina e chirurgia, il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione dell'Università degli studi di Bologna con le rispettive deliberazioni in data 30 giugno 1959, 8 luglio 1959 e 12 luglio 1959, che si allegano al presente atto perchè ne facciano parte integrante, sotto le lettere *C*), *B*) ed *A*) già citate hanno deliberato, nell'ambito delle rispettive competenze, di accettare con animo grato la offerta del comune di Trento e della Banca Popolare di Bologna e Ferrara,

che già in passato all'insegnamento di clinica odontoiatrica era assegnato un posto di professore di ruolo poi trasferito ad altra materia, restando l'insegnamento stesso impartito per incarico, mentre l'Istituto di clinica odontoiatrica e tutt'ora funzionante ed attrezzato di apparecchiature e materiali e dotato di personale assistente e ausiliario, nonchè di mezzi finanziari che in forma di dotazione annua, sono ad esso assegnati da tempo a carico del bilancio dell'Università degli studi di Bologna,

che sulla base dei precorsi accordi e con l'approvazione dei competenti Organi accademici l'Istituto di clinica odontoiatrica in persona del suo direttore incaricato si è dichiarato disposto a svolgere attività profilattica, assistenziale e di ricerca in favore sia del comune di Trento che della popolazione scolastica ad esso appartenente,

mentre confermano le premesse di cui sopra che formano parte integrante del presente atto, le parti come sopra rappresentate e costituite convengono e stipulano quanto segue:

Art. 1.

Presso la Facoltà di medicina e chirurgia dell'Università degli studi di Bologna è istituito un posto di professore di ruolo in aggiunta a quelli assegnati alla Facoltà stessa, ai sensi dell'art. 63, secondo comma e dell'art. 100, secondo comma, del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore, approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n. 1592, riservato all'insegnamento della clinica odontoiatrica.

Art. 2.

Il comune di Trento si obbliga a versare all'Università degli studi di Bologna, per il finanziamento ed il mantenimento del posto di professore di ruolo di cui all'art. 1, il contributo annuo di L. 1.500.000 (unmilionecinquecentomila lire) per il periodo di anni 20 (venti) consecutivi di cui al successivo art. 8, a decorrere dalla data di nomina del professore titolare del posto stesso contro l'impegno delle seguenti prestazioni gratuite di assistenza medico-chirurgica odontoiatrica da parte del direttore dell'Istituto di clinica odontoiatrica dell'Università degli studi di Bologna:

a) cure gratuite presso la clinica odontoiatrica dell'Università di Bologna agli studenti trentini iscritti alle Facoltà universitarie ed alle scuole di specializzazione dell'Università di Bologna,

b) consulenza gratuita diagnostica (escluso l'onere del ricovero eventuale) presso la clinica odontoiatrica di Bologna per ammalati del cavo orale avviati ed assistiti dal comune di Trento, bisognevoli di speciali ricerche,

c) consulenza gratuita per la profilassi della carie e delle anomalie ortodontiche in favore della popolazione scolastica del comune di Trento,

d) consulenza gratuita per l'organizzazione di un Centro diagnostico per le malattie focali stomatogene da istituirsi in Trento presso l'Ospedale civico - reparto stomatologico,

e) consulenza gratuita per la organizzazione di un Centro di balneo-terapia per le parodontopatie (piorrea alveolare) presso una delle stazioni termali del Trentino,

f) disponibilità di tre posti gratuiti per medici trentini specializzandi in stomatologia,

g) organizzazione in Trento di corsi di aggiornamento per medici dentisti sulle malattie focali stomatologiche e ortodontiche,

h) assegnazione di un premio intitolato alla città di Trento per una pubblicazione scientifica sulla stomatologia.

Art. 3.

La Banca Popolare di Bologna e Ferrara si obbliga a versare alla Università degli studi di Bologna per il finanziamento ed il mantenimento del posto di professore di ruolo di clinica odontoiatrica di cui all'art 1, il contributo annuo di L 1 500 000 (unmilionecinquecentomila lire) per il periodo di anni 20 (venti) consecutivi di cui al successivo art 8 a decorrere dalla data di nomina del professore a titolare del posto stesso

Art 4.

Qualora in seguito a miglioramenti economici disposti dallo Stato a favore dei professori universitari di ruolo, la somma di L 1 500 000 (unmilionecinquecentomila) risultasse inferiore a quella necessaria all'Università per versare allo Stato l'ammontare di quanto da essa dovuto ai sensi dell'art 6 della presente convenzione a rimborso della spesa relativa agli emolumenti tutti corrisposti al professore titolare del posto di ruolo, nonchè delle ritenute in conto Tesoro operate a carico degli emolumenti stessi la Banca Popolare di Bologna e Ferrara si impegna ed obbliga a versare annualmente alla Università, in aggiunta al contributo di cui all'articolo precedente, la somma occorrente ad integrare la differenza che verrà a risultare in seguito ai suddetti miglioramenti economici, a decorrere dalla data in cui tali eventuali miglioramenti verranno concessi.

Art. 5

La Banca Popolare di Bologna e Ferrara si impegna ed obbliga inoltre a versare all'Università degli studi di Bologna, oltre quanto indicato negli articoli precedenti, la ulteriore somma corrispondente al 20 % (venti per cento) annua degli assegni spettanti al titolare del posto di professore di ruolo in oggetto, percentuale attualmente corrispondente a L 600 000 (seicentomila lire) annue, e ciò al fine di costituire l'apposito fondo per fronteggiare l'onere relativo al trattamento economico di cessazione dal servizio spettante al titolare del posto stesso La Banca Popolare di Bologna e Ferrara medesima si obbliga altresì ad aumentare proporzionalmente detta somma in rapporto ad eventuali futuri miglioramenti economici che dovessero essere disposti in favore dei professori universitari e ciò dalla data in cui tali eventuali miglioramenti andranno a decorrere.

Art. 6.

L'Università degli studi di Bologna in esecuzione dei sopra citati accordi si impegna ed obbliga a versare annualmente allo Stato l'ammontare complessivo degli emolumenti spettanti al titolare di ruolo dell'insegnamento di clinica odontoiatrica compresi i relativi oneri fiscali nonchè l'ammontare delle ritenute che, sullo stipendio del predetto professore, dovranno essere operate in conto entrate del Tesoro L Università degli studi di Bologna verserà altresì annualmente allo Stato, con esclusione ed esonero da ogni e qualsiasi altro obbligo e responsabilità, la somma di lire 600 000 (seicentomila lire) prevista dal precedente art. 5 per gli effetti indicati, o quella minore o maggiore somma che in relazione agli effetti stessi ed all'ammontare degli emolumenti del titolare del posto di ruolo in oggetto saranno da essa dovuti

Art 7

La presente convenzione si intende automaticamente decaduta

a) qualora non sia rinnovata alla scadenza prevista dal successivo art 8,

b) se non vengano dagli obbligati aumentati i contributi e gli accessori secondo il contenuto degli articoli 3, 4, 5 della presente convenzione al verificarsi delle condizioni previste negli articoli medesimi,

c) se vengano a cessare per qualsiasi motivo ed in qualsiasi momento i mezzi finanziari previsti dalla presente convenzione, a carico del comune di Trento e della Banca Popolare di Bologna e Ferrara,

d) se vengano a cessare per qualsiasi causa le prestazioni della clinica odontoiatrica in favore del Comune e della popolazione studentesca di Trento

Nei casi suddetti il posto di professore di ruolo di clinica odontoiatrica verrà senz'altro soppresso ed il titolare di esso cesserà immediatamente dal servizio.

Art 8

La presente convenzione ha la durata di anni 20 (venti) con decorrenza dalla data di nomina presso l'Università degli studi di Bologna del professore titolare del posto di ruolo di clinica odontoiatrica di cui alla convenzione stessa e si intende tacitamente prorogata di venti in venti anni qualora non venga disdettata mediante lettera raccomandata con ricevuta di ritorno, almeno un anno prima della sua ultima scadenza

Art 9.

La presente convenzione, che è fatta nell'interesse della Università degli studi di Bologna, è esente da tassa di registro a norma dell'art 55 del testo unico delle leggi sull'istruzione superiore approvato con regio decreto 31 agosto 1933, n 1592

Richiesto, io ufficiale rogante ho ricevuto il presente atto, scritto da persona di mia fiducia, e da me letto, in continua presenza dei testimoni, ai signori comparenti, che a mia interpellanza lo dichiarano conforme alla volontà dei rispettivi enti rappresentati, e lo sottoscrivono nelle forme di legge assieme ai testimoni ed a me, funzionario delegato ai contratti dell'Università degli studi di Bologna

Omessa la lettura degli allegati per espressa e concorde volontà dei signori comparenti

L'atto consta di cinque (5) fogli di carta bollata scritti su pagine diciassette e tre righe della diciottesima

F to: avv. Giulio Savorana
Bruno Bonazzi
Giuseppe Gherardo Forni
Adriano Fiore, teste - Giovanni Ricci, teste
dott Sebastiano Mazzarocchio, ufficiale rogante

Registrato a Bologna il 7 settembre 1959, n. 318, mod I, serie II, vol 9. Riscosse L. —

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 20 agosto 1959, n 965.

Modificazione dell'art. 5 dello statuto della Cassa scolastica della Scuola media statale « 4 Giugno 1859 » di Magenta (Milano).

N. 965. Decreto del Presidente della Repubblica 20 agosto 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, viene modificato l'art. 5 dello statuto della Cassa scolastica della Scuola media statale « 4 Giugno 1859 » di Magenta (Milano).

Visto, *il Guardasigilli*: Gonella
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 novembre 1959
Atti del Governo, registro n 122, *foglio n* 25 — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1959, n. 966.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giuseppe, in frazione Santa Maria del comune di Ponza (Latina).

N. 966. Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Gaeta in data 1° febbraio 1959, integrato con postilla senza data e con due dichiarazioni del 4 giugno 1959, relativo alla erezione della parrocchia di San Giuseppe, in frazione Santa Maria del comune di Ponza (Latina).

Visto, *il Guardasigilli*: Gonella
Registrato alla Corte dei conti addì 17 novembre 1959
Atti del Governo, registro n 122, *foglio n.* 30. — Villa

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1959, n. 967.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, con sede nella Chiesa, detta del Convento, nel comune di Tiriolo (Catanzaro).

N. 967. Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Nicastro in data 8 dicembre 1958, integrato con dichiarazione del 26 maggio 1959, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria delle Grazie, con sede nella Chiesa, detta del Convento, nel comune di Tiriolo (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1959
Atti del Governo, registro n. 122, *foglio n.* 28. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1959, n. 968.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, in frazione Canebola del comune di Faedis (Udine).

N. 968. Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 27 gennaio 1959, integrato con prospetto del 18 aprile 1959 e due dichiarazioni rispettivamente del 13 e 19 aprile 1959, relativo alla erezione della parrocchia di San Giovanni Battista, in frazione Canebola del comune di Faedis (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1959
Atti del Governo, registro n. 122, *foglio n.* 31. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 28 settembre 1959, n. 969.

Riconoscimento, agli effetti civili, della erezione della parrocchia di Sant'Isidoro Agricola, in frazione Spessa del comune di Cividale del Friuli (Udine).

N. 969. Decreto del Presidente della Repubblica 28 settembre 1959, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 30 aprile 1959, integrato con prospetto senza data e con due dichiarazioni del 4 e 11 maggio 1959, relativo alla erezione della parrocchia di Sant'Isidoro Agricola, in frazione Spessa del comune di Cividale del Friuli (Udine).

Visto, *il Guardasigilli*: GONELLA
Registrato alla Corte dei conti, addì 17 *novembre* 1959
Atti del Governo, registro n. 122, *foglio n.* 29. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI 26 agosto 1959.

Determinazione del numero dei salariati non di ruolo da mantenere in servizio presso il Ministero del commercio con l'estero per l'esercizio 1959-60.

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

Vista la legge 26 febbraio 1952, n. 67;

Vista la legge 2 gennaio 1958, n. 3;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio in data 3 settembre 1958, registrato alla Corte dei conti il 17 novembre 1958, registro n. 10 Presidenza, foglio n. 345, con il quale è stato determinato in due unità il numero dei salariati non di ruolo che il Ministero del commercio con l'estero è autorizzato a mantenere in servizio per il periodo dal 1° luglio 1958 al 30 giugno 1959;

Ritenuta la necessità di continuare ad avvalersi per l'esercizio 1959-60 dell'attività dei due salariati non di ruolo (temporanei) attualmente in servizio;

Vista la proposta del Ministro per il commercio con l'estero di concerto col Ministro per il tesoro;

Decreta:

Il Ministero del commercio con l'estero è autorizzato a mantenere in servizio per l'esercizio 1959-60 due salariati non di ruolo.

Il presente decreto sarà comunicato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 26 agosto 1959

Il Presidente del Consiglio dei Ministri
SEGNI

Il Ministro per il commercio con l'estero
DEL BO

Il Ministro per il tesoro
TAMBRONI

Registrato alla Corte dei conti, addì 22 *ottobre* 1959
Registro n. 8 *Presidenza, foglio n.* 114

(6302)

DECRETO MINISTERIALE 21 ottobre 1959.

Approvazione del piano tecnico n. I/121 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (SET) concernente la posa di un cavo telefonico interurbano a 30 bicoppie tra Torre Annunziata, Pompei e Scafati, nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

IL MINISTRO PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto-legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della Convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni e la Società Esercizi Telefonici per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª Zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 16 maggio 1959 intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. I/121 relativo alla posa di un cavo interurbano a 30 bicoppie tra Torre Annunziata, Pompei e Scafati, nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 722 del 5 ottobre 1959;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria la posa di un cavo interurbano a 30 bicoppie tra Torre Annunziata, Pompei e Scafati;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. I/121 presentato dalla Società SET concernente la posa di un cavo interurbano a 30 bicoppie tra Torre Annunziata, Pompei e Scafati.

Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico n. I/121 sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 21 ottobre 1959

Il Ministro: SPATARO

(6311)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1959.

Approvazione del piano tecnico n. 538 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (SET) concernente la istituzione della nuova rete telefonica urbana nel comune di Frattamaggiore ed autorizzazione al distacco del territorio dello stesso Comune dalla rete telefonica urbana di Napoli di cui faceva parte, nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e la Società Esercizi Telefonici dall'altra per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª Zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 21 ottobre 1958 intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 538 relativo alla istituzione della rete telefonica urbana autonoma nel comune di Frattamaggiore e l'autorizzazione a distaccare detto Comune dalla rete urbana di Napoli di cui fa parte nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 723 del 14 ottobre 1959;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'istituzione della rete urbana autonoma nel comune di Frattamaggiore previo distacco dello stesso Comune dalla rete urbana di Napoli di cui faceva parte;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali, nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. 538 presentato dalla Società Esercizi Telefonici concernente la istituzione della nuova rete urbana nel comune di Frattamaggiore ed è autorizzato il distacco del territorio dello stesso Comune dalla rete urbana di Napoli di cui faceva parte.

Art. 2.

Le opere per l'esecuzione del piano tecnico n. 538 sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1959

Il Ministro: SPATARO

(6312)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1959.

Approvazione del piano tecnico n. 541 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (SET) concernente la istituzione della nuova rete telefonica urbana nel comune di Oria ed autorizzazione al distacco del territorio dello stesso Comune dalla rete telefonica urbana di Francavilla Fontana di cui faceva parte, nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e la Società Esercizi Telefonici dall'altra per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª Zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 21 ottobre 1958 intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 541 relativo alla istituzione della rete telefonica urbana autonoma nel comune di Oria e l'autorizzazione a distaccare detto Comune dalla rete urbana di Francavilla Fontana di cui fa parte nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 723 del 14 ottobre 1959;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento, si rende necessaria l'istituzione della rete urbana autonoma nel comune di Oria previo distacco dello stesso Comune dalla rete urbana di Francavilla Fontana di cui faceva parte;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali, nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. 541 presentato dalla Società Esercizi Telefonici concernente la istituzione della nuova rete urbana nel comune di Oria ed è autorizzato il distacco del territorio dello stesso Comune dalla rete urbana di Francavilla Fontana di cui faceva parte.

Art. 2.

Le opere per l'esecuzione del piano tecnico n. 541 sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1959

Il Ministro: SPATARO

(6313)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1959.

Approvazione del piano tecnico n. 542 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (SET) concernente la istituzione della nuova rete telefonica urbana nel comune di Montesano sulla Marcellana ed autorizzazione al distacco del territorio dello stesso Comune dalla rete telefonica urbana di Sala Consilina di cui faceva parte, nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e la Società Esercizi Telefonici dall'altra per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª Zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 21 ottobre 1958 intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 542 relativo alla istituzione della rete telefonica urbana autonoma nel comune di Montesano sulla Marcellana e l'autorizzazione a distaccare detto Comune dalla rete urbana di Sala Consilina di cui fa parte, nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 723 del 14 ottobre 1959;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'istituzione della rete urbana autonoma nel comune di Montesano sulla Marcellana previo distacco dello stesso Comune dalla rete urbana di Sala Consilina di cui faceva parte;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali, nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. 542 presentato dalla Società Esercizi Telefonici concernente la istituzione della nuova rete urbana nel comune di Montesano sulla Marcellana ed è autorizzato il distacco del territorio dello stesso Comune dalla rete urbana di Sala Consilina di cui faceva parte.

Art. 2.

Le opere per l'esecuzione del piano tecnico n. 542 sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1959

Il Ministro: SPATARO

(6314)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1959.

Approvazione del piano tecnico n. 557 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (SET) concernente la istituzione della nuova rete telefonica urbana nel comune di Turi ed autorizzazione al distacco del territorio dello stesso Comune dalla rete telefonica urbana di Casamassima di cui faceva parte, nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto-legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e la Società Esercizi Telefonici dall'altra per il rinnovo della concessione del servizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª Zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 21 ottobre 1958 intesa ad ottenere l'approvazione del piano tecnico n. 557 relativo alla istituzione della rete telefonica urbana autonoma nel comune di Turi e l'autorizzazione a distaccare detto Comune dalla rete urbana di Casamassima di cui fa parte nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di ~~amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni~~ nell'adunanza n. 723 del 14 ottobre 1959;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria l'istituzione della rete urbana autonoma nel comune di Turi previo distacco dello stesso Comune dalla rete urbana di Casamassima di cui faceva parte;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche ed alle esigenze locali, nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. 557 presentato dalla Società Esercizi Telefonici concernente la istituzione della nuova rete urbana nel comune di Turi ed è autorizzato il distacco del territorio dello stesso Comune dalla rete urbana di Casamassima di cui faceva parte.

Art. 2.

Le opere per l'esecuzione del piano tecnico n. 557 sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 3.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 2.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1959

Il Ministro: SPATARO

(6315)

DECRETO MINISTERIALE 30 ottobre 1959.

Approvazione del piano tecnico n. 587 presentato dalla Società Esercizi Telefonici (SET) concernente la installazione della centrale telefonica automatica interurbana crossbar tipo ARM a Palermo, nonchè dichiarazione di pubblica utilità delle opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico stesso e di urgenza ed indifferibilità dei relativi lavori.

IL MINISTRO
PER LE POSTE E LE TELECOMUNICAZIONI

Vista la legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive integrazioni e modificazioni;

Visto il regio decreto legge 8 febbraio 1923, n. 422, recante norme per la esecuzione delle opere pubbliche, e successive modificazioni;

Visto l'art. 180 del Codice postale e delle telecomunicazioni approvato con regio decreto 27 febbraio 1936, n. 645;

Visto l'art. 16 del regio decreto legge 14 giugno 1925, n. 884;

Visto l'art. 14 della convenzione stipulata l'11 dicembre 1957 fra il Ministero delle poste e delle telecomunicazioni da una parte e la Società Esercizi Telefonici dall'altra per il rinnovo della concessione del ser-

vizio telefonico ad uso pubblico nella 5ª Zona, convenzione approvata con decreto del Presidente della Repubblica 14 dicembre 1957, n. 1409;

Vista la domanda presentata dalla Società Esercizi Telefonici in data 16 maggio 1959 intesa ad ottenere la approvazione del piano tecnico n. 587 relativo alla installazione a Palermo della centrale automatica interurbana crossbar tipo ARM, nonchè la dichiarazione di pubblica utilità, urgenza ed indifferibilità delle relative opere;

Visto il parere favorevole del Consiglio superiore tecnico delle telecomunicazioni;

Visto il parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione delle poste e delle telecomunicazioni nell'adunanza n. 723 del 14 ottobre 1959;

Considerato che per adeguare gli impianti alle esigenze imposte dalla tecnica telefonica in continua fase evolutiva e per rispondere alle necessità dell'utenza in continuo aumento si rende necessaria la installazione a Palermo della centrale automatica interurbana crossbar tipo ARM;

Ritenuto che i lavori previsti nel piano tecnico rispondono alle dovute norme tecniche, ed alle esigenze locali nonchè a motivi di pubblico interesse;

Decreta:

Art. 1.

E' approvato il piano tecnico n. 587 presentato dalla Società SET concernente la installazione della centrale automatica interurbana crossbar tipo ARM a Palermo.

Le opere necessarie per l'esecuzione del piano tecnico sono dichiarate di pubblica utilità. I relativi lavori dovranno compiersi entro due anni dalla data del presente decreto.

Art. 2.

Agli effetti degli articoli 71 e seguenti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, sono dichiarati urgenti ed indifferibili i lavori di cui all'art. 1.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 30 ottobre 1959

Il Ministro: SPATARO

(6303)

DECRETO MINISTERIALE 10 novembre 1959.

Costituzione del Comitato centrale per la circolazione stradale e per il traffico.

IL MINISTRO PER I LAVORI PUBBLICI

Visto il testo unico delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 15 giugno 1959, n. 393;

Visto il regolamento per l'esecuzione del predetto testo unico, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 30 giugno 1959, n. 420;

Considerata la opportunità che nell'esercizio dei poteri e delle attribuzioni conferite in tema di circolazione e traffico al Ministero dei lavori pubblici dalle norme precitate il Ministro sia assistito da un Comitato consultivo, composto da rappresentanti delle Amministrazioni ed Enti interessati nonchè da esperti e da tecnici particolarmente competenti;

Decreta:

Art. 1.

Presso il Ministero dei lavori pubblici è costituito un Comitato centrale per la circolazione stradale e per il traffico con il compito di fornire al Ministro per i lavori pubblici opera di consulenza giuridica, tecnica ed amministrativa nelle materie inerenti alla circolazione ed al traffico stradali e nei casi che lo stesso Ministro riterrà di sottoporre al suo esame.

Art. 2.

Il Comitato centrale è presieduto dal Ministro per i lavori pubblici ed è composto da:

1) il direttore generale dell'A.N.A.S.;

2) il direttore generale della viabilità ordinaria e delle nuove costruzioni ferroviarie presso il Ministero dei lavori pubblici;

3) il capo dell'Ufficio studi e legislazione del Ministero dei lavori pubblici;

4) il capo dell'Ispettorato generale della circolazione e del traffico presso il Ministero dei lavori pubblici;

5) il direttore del servizio tecnico dell'A.N.A.S.;

6) il capo del servizio amministrativo del predetto Ispettorato generale della circolazione e del traffico;

7) il capo dell'Ufficio tecnico del predetto Ispettorato generale della circolazione e del traffico;

8) due funzionari dell'A.N.A.S., particolarmente esperti in materia stradale;

9) il direttore generale dell'Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione presso il Ministero dei trasporti;

10) un ispettore generale tecnico del predetto Ispettorato generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione, designato dal Ministro per i trasporti;

11) un funzionario per ciascuno dei Ministeri degli affari esteri, dell'interno, del tesoro, della difesa, della pubblica istruzione, dell'industria e del commercio, dell'agricoltura e delle foreste, designati dai rispettivi Ministri;

12) un ufficiale dell'Arma dei carabinieri, designato dal Comando generale dell'arma;

13) un ufficiale del Corpo della guardia di finanza, designato dal Comando generale;

14) un ufficiale del Corpo della guardia di pubblica sicurezza — specialità polizia stradale — designato dal Ministro per l'interno;

15) un rappresentante delle Amministrazioni provinciali, scelto dal Ministro per i lavori pubblici su terna formulata dalla Associazione delle provincie d'Italia;

16) un rappresentante delle Amministrazioni comunali scelto dal Ministro per i lavori pubblici, su terna formulata dall'Associazione comuni d'Italia;

17) un rappresentante dell'A.C.I., scelto dal Ministro per i lavori pubblici su terna formulata dal presidente dell'A.C.I.;

18) un rappresentante del T.C.I. scelto dal Ministro per i lavori pubblici su terna formulata dal presidente del T. C. I.;

19) il direttore generale dell'Ente Autotrasporti Merci (E.A.M.);

20) otto esperti, scelti dal Ministro per i lavori pubblici, tra persone particolarmente competenti nelle materie attinenti o comunque interessanti la circolazione ed il traffico.

I componenti sono nominati con decreto del Ministro per i lavori pubblici.

Art. 3.

Il servizio di segreteria sarà assicurato da funzionari dell'Ispettorato generale per la circolazione e per il traffico.

Art. 4.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Roma, addì 10 novembre 1959

Il Ministro: TOGNI

(6321)

DECRETO MINISTERIALE 12 novembre 1959.

Determinazione del sovraprezzo e dei giorni in cui deve applicarsi sui biglietti di viaggio sulle linee dello Stato e sui pubblici servizi di trasporto in concessione a favore del « Fondo nazionale soccorso invernale ».

IL MINISTRO PER I TRASPORTI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 6 marzo 1953, n. 99, e successive modificazioni:

Vista la legge 3 novembre 1954, n. 1042;

Vista la legge 29 marzo 1957, n. 224;

Decreta:

Art. 1.

Le date delle domeniche nelle quali deve essere applicato, a favore del « Fondo nazionale per il soccorso invernale », il sovrapprezzo sull'importo dei biglietti per i viaggi sulle Ferrovie dello Stato e sui pubblici servizi di trasporto di cui agli articoli 6 e 7 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, sono stabilite nei giorni 10 e 24 gennaio, 14 febbraio, 6 marzo, 3 aprile, 8 maggio, 12 giugno, 10 luglio, 7 e 28 agosto, 11 settembre e 2 ottobre 1960.

Il sovrapprezzo deve essere applicato anche nella giornata dal 18 aprile 1960 in favore della « Lega italiana per la lotta contro i tumori » in base alla legge 6 marzo 1953, n. 99, modificata con legge 31 marzo 1955, n. 190, nonchè nei giorni 1° novembre ed 8 dicembre 1960 a beneficio della C. R. I. ai sensi dell'art. 13 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, e della legge 29 marzo 1957, n. 224.

Art. 2.

L'importo del sovrapprezzo che le Ferrovie dello Stato debbono applicare nei casi contemplati dall'art. 8 della predetta legge 3 novembre 1954, n. 1042, in tutte le giornate di cui al precedente articolo è stabilito, per ciascun viaggio, nella misura seguente:

I - *Biglietti a riduzione*:

Sovrapprezzi previsti per i biglietti a tariffa ordinaria col massimo di L. 200.

II - *Biglietti di abbonamento (di qualunque classe)*:

a) ordinari e ridotti (esclusi quelli di cui ai punti *b*) e *c*) rilasciati per:

percorrenze fino a 50 km . . . . . L. 20

percorrenze da 51 a 300 km. . . . » 50

percorrenze oltre 300 km. . . . . » 100

b) settimanali e festivi . . . . . . » 20

c) per agenti delle Ferrovie dello Stato e loro famiglie . . . . » 20

III - *Biglietti gratuiti e carte di libera circolazione (di qualunque classe ove non sia diversamente specificato)*:

a) Biglietti per l'uso di carrozze salone serie S . . . . L. 200

b) Biglietti per l'uso di compartimenti riservati serie R ed RL . . . . » 200

c) Carte di libera circolazione serie A con disco bianco: stessi sovrapprezzi previsti per i biglietti a tariffa ordinaria, per la classe di cui si usufruisce, col massimo di . . . » 100

d) Carte di libera circolazione serie AL con disco bianco . . . . » 100

e) Carte di libera circolazione serie EL » 100

f) Biglietti gratuiti:

Serie B, Bo, Ba, Be . . . . » 100

Serie B2, B4, B6, BK2, BK4, BK6, Bd, Bc, Bca2, Bca4, Bca6, per viaggi in 1ª classe . . . . » 20

Serie B2, B4, B6, BK2, BK4, BK6, Bd, Bc, Bca2, Bca4, Bca6, per viaggi in 2ª classe . . . . » 10

IV - *Per le tessere personali degli on. Senatori e Deputati* . . . . L. 100

Il sovrapprezzo verrà riscosso sulle Ferrovie dello Stato mediante appositi biglietti istituiti allo scopo. Nel caso di regolarizzazione in treno, il sovrapprezzo verrà riscosso dal personale di controlleria senza applicazione di alcuna soprattassa nè del diritto per esazioni suppletive.

Art. 3.

I sovrapprezzi sull'importo dei biglietti di viaggio rilasciati dalle Aziende esercenti i pubblici servizi di trasporto saranno corrisposti dai viaggiatori muniti di tessere di abbonamento o di biglietti a riduzione ovvero gratuiti, che sono tenuti al pagamento stesso giusta quanto previsto dall'art. 8 della legge 3 novembre 1954, n. 1042, in misura pari a quella pagata, per lo stesso percorso, dai viaggiatori muniti di biglietti ordinari, fino ad un massimo di L. 200.

Art. 4.

Le modalità di riscossione dei sovrapprezzi da applicare sui biglietti di abbonamento o su quelli a riduzione o gratuiti, saranno quelle adottate per la riscossione del sovrapprezzo stesso da parte dei viaggiatori a tariffa ordinaria.

Roma, addì 12 novembre 1959

Il Ministro per i trasporti
ANGELINI

Il Ministro per l'interno
SEGNI

(6320)

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

MINISTERO DELL'INTERNO

Autorizzazione al comune di Scaletta Zanclea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 25 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1959, registro n. 25 Interno, foglio n 252, il comune di Scaletta Zanclea (Messina) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 950 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6269)

Autorizzazione al comune di Santa Marina Salina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 25 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1959, registro n 25 Interno, foglio n 250, il comune di Santa Marina Salina (Messina) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2 770 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6270)

Autorizzazione al comune di Milazzo ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 25 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1959, registro n 25 Interno, foglio n 238, il comune di Milazzo (Messina) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 69 830 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6271)

Autorizzazione al comune di Limina ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 25 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1959, registro n 25 Interno, foglio n 249, il comune di Limina (Messina) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2 600 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6272)

Autorizzazione al comune di Malvagna ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 25 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1959, registro n. 25 Interno, foglio n 244, il comune di Malvagna (Messina) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 2 960 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6273)

Autorizzazione al comune di Leni ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 25 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1959, registro n. 25 Interno, foglio n 248, il comune di Leni (Messina) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 4 040 000, per il pareggio economico del bilancio dell esercizio 1958.

(6274)

Autorizzazione al comune di Ficarazzi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 25 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 18 ottobre 1959, registro n. 25 Interno, foglio n 202, il comune di Ficarazzi (Palermo) e stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 1 830 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6275)

Autorizzazione al comune di Gaggi ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 25 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1959, registro n. 25 Interno, foglio n. 246, il comune di Gaggi (Messina) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 4 150 000, per il pareggio economico del bilancio dell esercizio 1958.

(6276)

Autorizzazione al comune di Gioiosa Marea ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 25 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1959, registro n. 25 Interno, foglio n. 247, il comune di Gioiosa Marea (Messina) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 2 775 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6277)

Autorizzazione al comune di Barcellona Pozzo di Gotto ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 25 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1959, registro n 25 Interno, foglio n. 236, il comune di Barcellona Pozzo di Gotto (Messina) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di lire 77 890 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6281)

Autorizzazione al comune di Castelmola ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 25 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1959, registro n. 25 Interno, foglio n. 245, il comune di Castelmola (Messina) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 1 310 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6278)

Autorizzazione al comune di Valguarnera ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 28 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 29 ottobre 1959, registro n. 25 Interno, foglio n. 235, il comune di Valguarnera (Enna) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 50 880 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6279)

Autorizzazione al comune di Villarosa ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1958

Con decreto interministeriale in data 25 luglio 1959, registrato alla Corte dei conti il 20 ottobre 1959, registro n. 25 Interno, foglio n. 254, il comune di Villarosa (Enna) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L. 51 800 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1958.

(6280)

Autorizzazione al comune di Canosa di Puglia ad assumere un mutuo per l'integrazione del bilancio 1959

Con decreto interministeriale in data 1° settembre 1959, registrato alla Corte dei conti il 19 novembre 1959, registro n 27 Interno, foglio n 64, il comune di Canosa di Puglia (Bari) è stato autorizzato ad assumere un mutuo di L 196 000 000, per il pareggio economico del bilancio dell'esercizio 1959.

(6360)

MINISTERO DELLA PUBBLICA ISTRUZIONE

Diffida per smarrimento di diploma originale di laurea

La dottoressa Claudia Belloni, nata a Nibbiano Val Tidone (Piacenza) il 20 luglio 1924, ha dichiarato di avere smarrito il proprio diploma originale di laurea in farmacia rilasciatole dall'Università di Pavia il 19 gennaio 1948, a seguito degli esami conclusivi del relativo corso da lei sostenuti l'11 novembre 1947

Se ne dà notizia ai sensi dell'art. 50 del regio decreto 4 giugno 1938, n 1269 diffidando gli eventuali possessori del diploma smarrito a consegnarlo all'Università di Pavia.

(6326)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO - PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 266

Corso dei cambi del 20 novembre 1959 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA	620,60	620,60	620,60	620,60	620,55	620,60	620,60	620,60	620,60	620.60
$ Can.	650,67	649,50	649,50	649,62	649,55	651,88	649,15	650 —	649,50	649,75
Fr. Sv.	142,95	143 —	142,38	142,99	142,99	142,99	143,01	142,95	142,93	142,98
Kr. D.	89,94	90 —	90 —	90,01	90 —	89,99	90,005	89,98	90 —	90 —
Kr. N.	86,95	86,95	86,98	86,96	86,96	86,95	86,955	86,95	86,95	86.95
Kr. Sv.	119,81	119,81	119,81	119,82	119,80	119,81	119,83	119,80	119,81	119,80
Fol.	164,25	164,28	164,33	164,32	164,27	164,28	164,315	164,25	164,24	164,30
Fr. B.	12,40	12,407	12,4075	12,405	12,405	12,41	12,40875	12,40	12,40	12,4075
Fr. Fr.	126,52	126,52	126,535	126,53	126,52	126,53	126,53	126,52	126,52	126,50
Lst.	1739,55	1739,75	1739,80	1739,90	1739,50	1739,55	1739,80	1739,60	1739,62	1739,75
Dm. occ.	148,78	148,78	148,795	148,7925	148,785	148,78	148,785	148,80	148,79	148.79
Scell. Austr.	23,95	23,95	23,9525	23,9525	23,95	23,95	23,9525	23,95	23,95	23,955

Media dei titoli del 20 novembre 1959

Titolo	
Rendita 3,50 % 1906	73,025
Id. 3,50 % 1902	71,25
Id. 5 % 1935	103,075
Redimibile 3,50 % 1934	97,325
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	86,075
Id. 5 % (Ricostruzione)	99,175
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	97,575
Id. 5 % 1936	100,85
Id. 5 % (Città di Trieste)	97,575
Id. 5 % (Beni Esteri)	97,30
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1960)	100.30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	101,20
Id. 5 % (» 1° gennaio 1962)	100,60
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	100,175
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	100,15
Id. 5 % (» 1° aprile 1965)	100.225
Id. 5 % (» 1° aprile 1966)	100.30
Id. 5 % (» 1° gennaio 1968)	100 325
B. T. Poliennali 5 % (» 1° ottobre 1966)	99,95

Il Contabile del Portafoglio dello Stato: ZODDA

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 20 novembre 1959

1 Dollaro USA	620,60
1 Dollaro canadese	649,687
1 Franco svizzero	143 —
1 Corona danese	90,007
1 Corona norvegese	86,957
1 Corona svedese	119,827
1 Fiorino olandese	164.317
1 Franco belga	12,407
100 Franchi francesi	126,53
1 Lira sterlina	1739,85
1 Marco germanico	148,789
1 Scellino austriaco	23,952

MINISTERO DEI LAVORI PUBBLICI

Esito di ricorso

Con decreto Presidenziale 26 agosto 1959, registrato alla Corte dei conti il 26 ottobre 1959, registro n. 45, foglio n. 106, è stato accolto il ricorso straordinario prodotto dall'ing. Gino Greggio, in qualità di presidente dell'Ordine degli ingegneri di Venezia e del Collegio ingegneri e architetti della provincia di Venezia e per l'effetto è annullata la circolare 5 maggio 1955, n. 1003, del Ministero dei lavori pubblici.

(6323)

COMMISSARIATO DEL GOVERNO NELLA REGIONE TRENTINO-ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 18 giugno 1935, n 888/R/Gab, con cui al sig. Durnwalder Augusto, nato a Brunico il 12 maggio 1917, venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Delago,

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 22 giugno 1959 dal predetto in atto residente a Brunico;

Ritenuto che le ragioni addotte dal richiedente sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 12978/Gab. del 20 ottobre 1958, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario proprie attribuzioni per la provincia di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano del 18 giugno 1935, n 888/R/Gab, e revocato a decorrere dalla data del presente decreto, limitatamente alle sottoindicate persone

Per effetto di tale revoca il cognome del sig Delago Augusto, nato a Brunico il 12 maggio 1917, della di lui moglie Dallavanga Maria, nata a Gais il 2 febbraio 1914 e del figlio Gustavo, nato a Steyr (Austria) il 26 novembre 1943 e residenti a Brunico, viene ripristinato nella forma tedesca di Durnwalder.

Il sindaco del comune di Brunico provvederà alla notifica del presente decreto all'interessato a termini del paragrafo 6°, comma 3°, delle istruzioni ministeriali anzidette e curerà tutti gli altri adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni medesime.

Bolzano, addì 6 novembre 1959

Il Vice Commissario del Governo
PUGLISI

(6166)

CONCORSI ED ESAMI

MINISTERO DELL'INTERNO

Concorsi per titoli ai posti di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacanti nella provincia di Macerata e nei comuni di Nicastro (Catanzaro) e Lecco (Como).

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
MINISTRO PER L'INTERNO

Vista la legge 27 giugno 1942, n. 851, sullo stato giuridico ed economico dei segretari comunali e provinciali;

Visto il regio decreto 21 marzo 1929, n. 371, contenente norme integrative ed esecutive sullo stato giuridico dei segretari comunali;

Visto il decreto legislativo luogotenenziale 26 aprile 1946, n. 447;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368, relativo alla documentazione nei pubblici concorsi;

Vista la legge 9 agosto 1954, n. 748, recante modifiche alla legge 27 giugno 1942, n. 851;

Decreta:

Art. 1.

Sono indetti i concorsi ai posti di segretario generale di 2ª classe (grado II) vacanti nella provincia di Macerata e nei comuni di Nicastro (Catanzaro) e Lecco (Como).

Art. 2.

Sono ammessi a concorrere:

a) i segretari comunali,

b) i segretari provinciali;

c) i vice segretari comunali e provinciali cui spetti la effettiva sostituzione del segretario titolare,

d) i capi ripartizione di ruolo dei Comuni e delle Provincie, i quali tutti si trovino nelle condizioni previste ed abbiano i requisiti prescritti dalla legge 9 agosto 1954, n 748.

Art 3.

Per essere ammessi ai concorsi suddetti, gli aspiranti devono far pervenire al Ministero dell'interno (Direzione generale dell'amministrazione civile), non oltre il termine di quarantacinque giorni dalla data di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale*, la domanda, redatta su carta da bollo da L 200, corredata dal talloncino di ricevuta di vaglia postale o da assegno della Banca d'Italia di L. 300 (trecento), quale tassa di concorso, intestato alla Sezione di tesoreria provinciale di Roma, con l'indicazione della causale del versamento

Art 4

Gli aspiranti devono accludere alla domanda tutti i titoli di studio e di servizio ed eventuali pubblicazioni che ritengano di produrre nel proprio interesse, nonchè quelli comprovanti le preferenze stabilite dalla legge in caso di parità di merito, facendone specifica menzione in un elenco in carta semplice in sette esemplari.

Nella domanda gli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*) debbono dichiarare, espressamente, di essere in possesso della cittadinanza italiana ed indicare, altresì:

la data ed il luogo di nascita,

il Comune nelle cui liste elettorali sono iscritti ovvero i motivi della non iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime,

le condanne penali eventualmente riportate;

la loro posizione nei riguardi degli obblighi militari.

La firma in calce alla domanda deve essere autenticata, limitatamente agli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*), da notaio o dal segretario comunale del luogo di residenza dell'aspirante

Ai fini dell'ammissione al concorso, gli aspiranti di cui alle lettere *c*) e *d*) dell'art 2 del presente decreto, devono produrre, unitamente alla domanda:

1) un certificato rilasciato dal sindaco ovvero dal Presidente della Giunta provinciale, vistato dalla Prefettura, dal quale risulti il posto di organico ricoperto e lo stato di servizio, con le qualifiche riportate negli anni di servizio prestato in qualità di capo ripartizione o vice segretario;

2) copia del regolamento organico con relativa pianta autenticata dalla Prefettura;

3) diploma di laurea in giurisprudenza od altra equipollente, in originale o in copia autentica notarile.

Art. 5.

I concorrenti di cui alle suddette lettere *c*) e *d*), che risultino utilmente collocati nella graduatoria di merito, che sarà approvata sotto condizione dell'accertamento dei requisiti di ammissione, saranno invitati a produrre, nel termine perentorio di giorni trenta, decorrenti dalla comunicazione del relativo invito, i seguenti documenti:

1) estratto dell'atto di nascita;

2) certificato di regolare condotta morale e civile;

3) certificato generale del casellario giudiziario;

4) certificato dal quale risulti che il concorrente gode dei diritti politici e che non è incorso in alcuna delle cause che, a termine delle disposizioni vigenti, ne impediscono il possesso;

5) certificato di sana e robusta costituzione fisica ed esenzione da difetti ed imperfezioni che possano influire sul rendimento del servizio, rilasciato da un medico provinciale o da un medico militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune di residenza

I documenti indicati nel presente articolo devono essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e legalizzati, se occorra; quelli indicati ai numeri 2), 3), 4) e 5) devono essere di data non anteriore a tre mesi da quella del presente decreto.

Gli aspiranti che abbiano presentato domanda per partecipare ad analoghi concorsi indetti in precedenza potranno astenersi dall'allegare nuovamente i titoli, limitandosi a far richiamo alla istanza alla quale questi erano allegati, ma unendo alla domanda di partecipazione ai concorsi di cui al presente bando gli elenchi completi, in carta semplice, dei titoli stessi.

Roma, addì 16 novembre 1959

p *Il Ministro*. BISORI

(6329)

MINISTERO DELLA SANITA'

Diario delle prove scritte del concorso per esami a tre posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova, nella carriera direttiva dei veterinari provinciali dell'Amministrazione della sanità, riservato agli aventi conoscenza della lingua tedesca.

Le prove scritte del concorso per esami a tre posti di veterinario provinciale di 3ª classe in prova, nella carriera direttiva dei veterinari provinciali dell'Amministrazione della sanità, riservato agli aventi conoscenza della lingua tedesca, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n 203, del 25 agosto 1959, avranno luogo in Roma, presso il Ministero della sanità, nei giorni 14, 15 e 16 gennaio 1960, con inizio alle ore 8,30.

(6331)

Diario delle prove scritte del concorso per esami a tre posti di medico provinciale di 2ª classe in prova, nella carriera direttiva dei medici provinciali dell'Amministrazione della sanità, riservato agli aventi conoscenza della lingua tedesca.

Le prove scritte del concorso per esami a tre posti di medico provinciale di 2ª classe in prova, nella carriera direttiva dei medici provinciali dell'Amministrazione della sanità, riservato agli aventi conoscenza della lingua tedesca, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 203, del 25 agosto 1959, avranno luogo in Roma, presso il Ministero della sanità, nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 1960, con inizio alle ore 8,30

(6332)

PREFETTURA DI REGGIO CALABRIA

Graduatoria generale del concorso a posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto il proprio decreto del 16 maggio 1957, n. 26380/San., con il quale è stato bandito pubblico concorso per titoli ed esami, per il conferimento dei posti di ostetrica condotta vacanti nella provincia di Reggio Calabria al 30 novembre 1956,

Visto il proprio decreto 30 ottobre 1958, n. 15/2060-San., riguardante la costituzione della Commissione giudicatrice;

Visti i verbali della Commissione e riconosciutane la regolarità;

Visti gli articoli 23 e 24 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Visto l'art. 69 del testo unico delle leggi sanitarie, approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265, nonchè il decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica,

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria delle candidate risultate idonee nel concorso di cui alle premesse:

N.	Candidata		Punti su 100
1	D'Amico Antonietta		64,59
2	Gullone Annunziata		64,45
3	Marino Giuseppa		62,55
4	Bonavita Maria Clelia		58,44
5	Nucera Antonia		56,31
6	Geria Giuseppina Giovanna		56,23
7	Creaco Virginia		55,70
8	Marra Caterina		55,66
9	Musumeci Carmela		55,03
10	Scarfone Francesca		54,50
11	Leanza Vincenza		53,30
12	Spiller Irma		53,26
13	[illegible]treneo Giuseppa		53,05
14	Catalano Grazia		[illegible]
15	Musolino Maria		52,99
16	Roscitano Iolanda		52,98
17	Sergi Antonia fu Antonio		52,92
18	Ruggiero Vittoria		52,86
19	Oliva Francesca		52,78
20	De Lorenzo Concetta		52,70
21	Bova Giovanna		51,94
22	Russo Rina		51,80
23	Sgrò Carmela Flavia		51,45
24	Di Lorenzo Saveria		51,35
25	Santoro Rosaria		51,26
26	Caridi Maria		51,25
27	Scopelliti Maria		51,06
28	Casoria Maria		51,05
29	Mazza Elena		51,00
30	Fiumanò Isabella		50,95
31	De Lorenzo Caterina		50,90
32	Mariapodi Aurelia		50,65
33	Caserta Angela		50,20
34	Spano Domenica		50,00
35	Gatto Maria		49,10
36	Nucera Francesca	ex æquo	48,95
37	Condemi Antonia	ex æquo	48,95
38	Montalto Teodolinda		48,80
39	Azzarello Fortunata	ex æquo	48,65
40	Brudo Nunziata	ex æquo	48,65
41	Condò Domenica		48,50
42	Lauro Carmela		48,40
43	Longo Laura		48,30
44	Zumbo Francesca		48,25
45	Martino Caterina		48,20
46	Pannuti Maria Teresa		48,10
47	Laureti Melania Teresa	ex æquo	48,05
48	Ceravolo Angela	ex æquo	48,05
49	Chindi Maria		48,02
50	Loiacono Caterina	ex æquo	48,00
51	Imbroscio Antonia	ex æquo	48,00
52	Barillà Teresa		47,95
53	Praticò Candelora		47,85
54	Alfarano Laura		47,58
55	Canelli Maria Rosaria		47,47
56	Meinero Lidia		47,42
57	Sergi Antonia di Giuseppe		47,40
58	Larosa Ferdinanda		47,15
59	Gigli Ines Emera		47,05
60	Carbone Maria	ex æquo	47,00
61	Inferrera Nunzia	ex æquo	47,00
62	Costa Santa	ex æquo	47,00
63	Pronesti Giuseppa		46,80
64	Digiglio Filomena		46,60
65	Mirenda Angela		46,37
66	Musolino Domenica		46,18
67	Attinà Olga		46,04
68	Musolino Grazia	ex æquo	46,00
69	Dattola Carmela	ex æquo	46,00
70	Facci Teresa	ex æquo	46,00
71	Caruso Vincenzina	ex æquo	46,00
72	Pellegrini Caterina		45,85
73	Surace Annunziata		44,45
74	Mallamo Giuseppa		43,25
75	Radici Rosaria		43,15
76	Filardi Antonia	ex æquo	42,00
77	Mondello Carolina	ex æquo	42,00
78	Mazza Eurelia Violanda	ex æquo	42,00
79	Foti Ada		41,80
80	Casablanca Giovanna		41,02
81	Candrea Domenica		40,30
82	Santagati Santa	ex æquo	40,00
83	Giuffrè Teresa	ex æquo	40,00
84	Andidero Concetta		38,20

Il presente decreto, da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 28 ottobre 1959

Il prefetto TORRISI

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI REGGIO CALABRIA

Visto l'odierno decreto di pari numero con il quale si approva la graduatoria delle candidate risultate idonee al concorso a undici posti di ostetrica condotta, vacanti in questa Provincia al 30 novembre 1956,

Esaminate le domande delle concorrenti e tenuta presente la indicazione delle sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, hanno dichiarato di voler concorrere,

Visti gli articoli 69 del testo unico delle leggi sanitarie e 55 del regolamento approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

Visto il decreto Presidenziale 10 giugno 1955, n. 854, sul decentramento dei servizi dell'Alto Commissariato per l'igiene e la sanità pubblica;

Decreta:

Le sottonotate candidate, comprese nella graduatoria di merito del concorso di cui alle premesse, sono dichiarate vincitrici della condotta ostetrica a fianco di ciascuna indicata:

1) D'Amico Antonietta: Reggio Calabria, frazione Orti,

2) Gullone Annunziata: Bagnara, prima condotta centro abitato;

3) Marino Giuseppa: Montebello Jonico, frazione Saline;

4) Bonavita Maria Clelia: Oppido Mamertina, frazione Castellace,

5) Nucera Antonia: Sinopoli, condotta unica;

6) Geria Giuseppina Giovanna: Montebello Jonico, frazione Fossato,

7) Creaco Virginia: Candidoni, condotta unica,

8) Marra Caterina: Bagaladi, condotta unica;

9) Musumeci Carmela: Monasterace, condotta unica,

10) Scarfone Francesca: Condofuri, prima condotta centro abitato,

11) Leanza Vincenza: Agnana, condotta unica

Il presente decreto, da inserirsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica e nel Foglio annunzi legali della Provincia, sarà pubblicato, per otto giorni consecutivi, all'albo della Prefettura e dei Comuni interessati.

Reggio Calabria, addì 28 ottobre 1959

Il prefetto. TORRISI

(6287)

PREFETTURA DI CATANIA

Conferma delle sedi assegnate ai vincitori del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Catania

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI CATANIA

Premesso che con decreto prefettizio n. 7447 del 22 giugno 1952 venne bandito concorso per titoli ed esami a posti di ufficiale sanitario nei seguenti comuni della provincia di Catania Biancavilla, Castel di Judica, Mirabella Imbaccari, Motta Sant'Anastasia, consorzio Pedara-Nicolosi, Raddusa, Ramacca e Sant'Alfio,

Che la sede del comune di Sant'Alfio venne successivamente esclusa dal bando perchè riservata come da legge regionale n 24 del 4 aprile 1956 ad un concorso di ufficiali sanitari con oltre quindici anni di interinato,

Che al concorso come sopra bandito chiesero di partecipare, tra gli altri, il dott Calandra Salvatore e il dott. Santagati Giuseppe,

Che il dott Calandra, chiese di concorrere nell'ordine per le sedi di Ramacca, Raddusa, Castel di Judica, Biancavilla, Mirabella Imbaccari, Motta Sant'Anastasia, consorzio Pedara-Nicolosi, mentre il dott Santagati indicò le sedi di Ramacca, Castel di Judica, Raddusa, Motta Sant'Anastasia, consorzio Pedara-Nicolosi, Mirabella Imbaccari e Biancavilla,

Che con altra istanza in data 27 maggio 1957, inoltrata cioè dopo la scadenza dei termini per la partecipazione al concorso ma prima dell'inizio delle prove, il dott Calandra comunicò che a modifica della precedente domanda presentata a questa Prefettura, intendeva « concorrere per i posti secondo il seguente ordine di preferenza 1) consorzio Pedara-Nicolosi, 2) Motta Sant'Anastasia. 3) Biancavilla, 4) Mirabella Imbaccari »,

Premesso altresì che questa Prefettura, tenendo presenti i risultati del concorso nonchè le sedi indicate da tutti gli altri candidati assegnò — con decreto n 27719 del 5 ottobre 1957 — la sede di Ramacca al dott Calandra (risultato secondo in graduatoria) e la sede di Castel di Judica al dott Santagati (risultato quinto in graduatoria), senza proporsi alcun quesito circa la validità della seconda istanza come sopra presentata dal dott Calandra della quale non poteva tener conto per il chiaro disposto dell'art 4 del regolamento 11 marzo 1935, n 281, prescrivente che « gli interessati dovranno indicare nella domanda, a pena di esclusione dal concorso, le sedi per le quali, secondo l'ordine di preferenza, intendono concorrere »,

Visto che su ricorso straordinario presentato dal dottor Santagati il Presidente della Regione siciliana con decreto n 200/A del 3 giugno 1959 ha annullato il decreto prefettizio « per eccesso di potere », per difetto assoluto di motivazione giacchè il Prefetto ha omesso di considerare se l'ordine delle preferenze delle sedi alle quali il dott Calandra intendeva concorrere contenuto nella istanza dello stesso presentata il 27 marzo 1957 in quanto non comprendente anche la sede di Ramacca doveva intendersi come rinunzia giuridicamente ammissibile alla preferenza per questa sede, indicata nella precedente domanda di partecipazione al concorso,

Considerato che il cennato provvedimento manifestamente conferma l'efficacia del disposto dell'art 4 del summenzionato regolamento, in base al quale non era dato alla Prefettura di tenere in considerazione il nuovo ordine di preferenza indicato nella seconda domanda del dott Calandra, ma si limita a porre in forma dubitativa il quesito se, pur restando fermo l obbligo di attenersi all'ordine di preferenza indicato nella prima domanda, non fosse residuato nella seconda domanda invalida per quanto concerne la sua destinazione esplicita (ordine di preferenza delle sedi), un ulteriore contenuto costituente una tacita rinuncia alla sede di Ramacca,

Considerato che il quesito così posto, quale premessa del rilevato difetto di motivazione, desta serie perplessità nei riguardi delle conclusioni a cui perviene il decreto del Presidente della Regione siciliana in quanto detto decreto si limita ad annullare il decreto prefettizio « nella parte riguardante i dottori Santagati Giuseppe e Calandra Salvatore »;

Ed invero, non potendosi non tener conto dell'ordine preferenziale della prima domanda per l'indubbia invalidità della seconda, ben altre conseguenze deriverebbero dall'accoglimento della tesi della rinuncia alla sede di Ramacca da parte del dott Calandra, giacchè tale accoglimento non si risolverebbe in uno scambio delle sedi tra il ricorrente ed il resistente, ma coinvolgerebbe quasi tutte le altre sedi nel seguente ordine: il dott Santagati andrebbe ad occupare la sede di Ramacca, al posto del dott Calandra, il quale — avendo omesso nella seconda istanza la elencazione oltre che della sede di Ramacca anche di quelle di Raddusa e Castel di Judica — dovrebbe essere assegnato, come secondo classificato in graduatoria, alla sede di Biancavilla già spettante al dott. Reina Antonino (terzo classificato), che a sua volta avrebbe diritto al consorzio Pedara-Nicolosi già assegnato al dott. De Grande Francesco (ultimo classificato), il quale De Grande, non potendo andare alla sede di Motta Sant'Anastasia (richiesta come prima), perchè spettante al dott. Giuffrida Vincenzo (quarto classificato), nè a quella di Biancavilla (da assegnare al Calandra), ne a quella di Ramacca da assegnare al dott Santagati, nè al consorzio Pedara-Nicolosi da assegnare al dott Reina (terzo classificato), dovrebbe essere destinato a Castel di Judica, sede già assegnata al dott Santagati e da questi rifiutata e quindi posta a concorso con recente bando,

Considerato che l'incompletezza, come sopra rilevata, del dispositivo del decreto Presidenziale non pregiudica, comunque, l'esame della censura di difetto di motivazione, nei cui riguardi si manifesta opportuno un ampio approfondito riesame della questione,

Considerato che tale riesame appare perfettamente legittimo giacchè costituisce principio generalmente accolto dalla dottrina (cfr Cino Vitta, Diritto amministrativo, vol 2°, pag 638 e 641. Ed 1937, Guido Zanobini, Diritto amministrativo, vol II pagina 316, Ed 1954, D'Alessio, Trattato di diritto amministrativo, vol 2° pag 623) e dalla giurisprudenza (cfr decisioni VI Sezione del Consiglio di Stato 27 febbraio 1951, n 80 9 giugno 1953, n 304 e 7 luglio 1953, n 351) che la decisione giurisdizionale che annulla un provvedimento per difetto di motivazione non esclude la potestà della pubblica Amministrazione di adottare nuovamente il provvedimento censurato, eliminando il vizio che lo infirmava;

Ritenuto che la richiesta delle varie sedi avanzate dal dott Calandra con la prima istanza non si presentava soltanto come una semplice indicazione delle preferenze dello interessato in ordine alle sedi poste a concorso ma si concretava contemporaneamente nella manifestazione della intenzione dell'interessato di prendere parte a ciascuno dei concorsi (elencati nella domanda stessa), nei quali si articolava il concorso provinciale cui egli partecipava, e ciò in quanto — come la giurisprudenza ha più volte riconosciuto (cfr del Consiglio di Stato V Sezione, n. 309, del 29 febbraio 1952) — ogni concorso provinciale a posti di sanitario condotto è costituito, nei riflessi di ciascun candidato, da tanti concorsi quante sono le sedi da lui indicate, tra quelle poste a concorso,

Ritenuto che, posto il problema in tali termini, appare arduo stabilire con sicurezza se con la seconda istanza l'interessato abbia inteso di rinunziare a concorrere per le sedi di Ramacca, Raddusa e Castel di Judica oppure non si sia piuttosto preoccupato soltanto di cercare di dare un diverso ordine alle già indicate preferenze, senza prospettarsi affatto il problema della rinunzia alle altre sedi,

Considerato che, nel processo interpretativo della volontà del dott Calandra di fronte alla presunzione di rinunzia quale potrebbe desumersi da un semplice esame letterale della seconda istanza, sta la difficoltà di riconoscere una giuridica validità ad un'espressione tacita di volontà che si risolverebbe, come si è detto, in una rinunzia a un diritto già acquisito quale quello di partecipare a tre concorsi, rinunzia che, fra l'altro, per chi valuti la questione con un esame a posteriori, venne contraddetta dallo stesso interessato con l'accettazione, senza alcun reclamo, della sede di Ramacca;

Considerato comunque che anche a volere ammettere che, con la seconda istanza, il dott Calandra abbia inteso di rinunciare ad alcune sedi, bisognerebbe stabilire che si sia trattato di una rinunzia pura e semplice oppure di una rinunzia implicitamente condizionata all'accoglimento della istanza di variazione dell'ordine delle sedi e cioè al verificarsi di una condizione giuridicamente impossibile e producente come tale la nullità dell'intero atto,

Considerato che, in dipendenza della sopracennata difficoltà di dare una sicura e precisa interpretazione alla volontà che il dott Calandra intendeva manifestare con la seconda istanza, non sembra possa parlarsi di espressione tacita di volontà nella quale si concreterebbe la rinunzia e ciò in virtù del principio di diritto generalmente accolto (cfr De Ruggiero e Maroi, Istituzioni di diritto privato, vol I, pagina 102, Ed 1955) secondo cui l'atto od il comportamento dal quale si deve discernere la interna volontà deve essere su-

scettibile di una unica interpretazione, tale da essere incompatibile con ogni altra volontà che non sia quella che dall'atto o comportamento si desume;

Considerato, *ad abundantiam*, che è persino discutibile se possa o non possa ammettersi la validità della rinunzia ad una delle sedi già indicate da ognuno dei partecipanti ad un concorso provinciale sanitario e ciò in quanto la rinunzia si risolve pur sempre in una modifica del già indicato ordine delle sedi, modifica che non produce effetti soltanto nell'ambito della sfera giuridica del rinunziante, ma coinvolge e modifica i concorrenti diritti di tutti gli altri partecipanti al concorso;

Visti gli articoli 34 e seguenti del testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265 e gli articoli 24 e seguenti del regio decreto 11 marzo 1935, n. 281,

In esecuzione del decreto del Presidente della Regione siciliana in data 3 giugno 1959, n. 200/A;

Decreta:

Art. 1

Per i motivi esposti in narrativa, è disattesa, a tutti gli effetti, la domanda presentata in data 27 maggio 1957, dal dottore Salvatore Calandra, partecipante al concorso per posti di *ufficiale sanitario bandito con* decreto prefettizio n. 7447 del 22 giugno 1952

Art. 2.

A conferma del precedente decreto n. 27719 del 5 ottobre 1957, i seguenti concorrenti sono nominati in via di esperimento, per un biennio, al posto di ufficiale sanitario presso il Comune a fianco di ciascuno indicato:

1) Profeta dott Pietro, Mirabella Imbaccari;
2) Calandra dott. Salvatore, Ramacca;
3) Reina dott Antonino, Biancavilla;
4) Giuffrida dott. Vincenzo, Motta Sant'Anastasia;
5) Santagati dott. Giuseppe, Castel di Judica;
6) De Grande dott. Francesco, consorzio Pedara-Nicolosi

Il presente decreto ha efficacia dal 5 ottobre 1957 data di adozione del precedente decreto n 27719, verrà notificato ai sei concorrenti sopraindicati e sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, su quella della Regione siciliana e, per otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura e dei *Comuni interessati*

Catania, addì 12 novembre 1959

Il prefetto RIZZO

(6338)

PREFETTURA DI PAVIA

Varianti alla graduatoria dei vincitori del concorso a posti di medico condotto vacanti nella provincia di Pavia

IL PREFETTO DELLA PROVINCIA DI PAVIA

Visto il proprio decreto n 40162 San. in data 1° settembre 1959, col quale veniva approvata la graduatoria generale di merito dei candidati risultati idonei nel concorso a otto posti di medico condotto vacanti nella Provincia al 30 novembre 1957;

Visti i propri decreti n. 40161 in data 1° settembre 1959 e n. 45254 in data 14 ottobre 1959, con i quali i dottori Luigi Zavatarelli e Carlo Torlasco venivano dichiarati vincitori del concorso di cui sopra ed assegnati rispettivamente alle condotte mediche di Castello d'Agogna ed Ottobiano,

Ritenuto che, per effetto della rinuncia alle dette sedi da parte dei due sanitari sopracitati si deve procedere alla assegnazione delle sedi rimaste vacanti, tra i concorrenti che seguono in graduatoria, tenuto conto dell'ordine delle preferenze indicato nelle domande di ammissione al concorso,

Viste le risultanze delle interpellazioni ai candidati che seguono in graduatoria i sanitari sopraindicati,

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265;

Visto il regolamento sui concorsi ai posti di sanitari addetti ai Comuni e alle Provincie, approvato con regio decreto 11 marzo 1935, n. 281;

Decreta:

I seguenti candidati sono dichiarati vincitori del concorso di cui in epigrafe ed assegnati alla sede a fianco di ciascuno indicata:

1) Vercesi Italo: Ottobiano,
2) Zanini Lamberto: Castello d'Agogna.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana, nel Foglio annunzi legali della Provincia, nel Bollettino atti ufficiali della Prefettura e per *otto giorni consecutivi, all'albo di questa Prefettura* e all'albo pretorio dei Comuni interessati.

Pavia, addì 12 novembre 1959

Il prefetto VEGNI

(6291)

UFFICIO MEDICO PROVINCIALE DI CALTANISSETTA

Graduatoria del concorso a posti di ufficiale sanitario vacanti nella provincia di Caltanissetta

IL MEDICO PROVINCIALE

Visto il proprio decreto n. 488 del 29 gennaio 1959, con il quale è stato indetto pubblico concorso per titoli ed esami per i posti di *ufficiale sanitario dei comuni di Riesi* e Sommatino vacanti al 30 novembre 1958;

Visto il proprio decreto n. 5071 del 30 luglio 1959, con il quale è stata nominata la Commissione giudicatrice del concorso di cui sopra;

Visto il proprio decreto n 6170 del 26 settembre 1959, con cui è stato provveduto all'ammissione dei candidati al concorso predetto;

Visto il proprio decreto n 6471 del 26 settembre 1959, con cui venne conferito alla stessa Commissione l'incarico di giudicare contemporaneamente il concorso relativo ai posti di ufficiale sanitario di Riesi e Sommatino e quello relativo ai posti di ufficiale sanitario di Butera, Campofranco, Gela, Marianopoli e Niscemi,

Visti i processi verbali redatti dalla Commissione giudicatrice del concorso sopradetto svolto dal 29 ottobre 1959 al 1° novembre 1959 e constatata la regolarità di essi;

Visto il testo unico delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n 1265,

Visto il regio decreto 11 marzo 1935, n. 281, relativo ai concorsi per sanitari addetti ai Comuni ed alle Provincie,

Vista la legge 13 marzo 1958, n 296, istitutiva del Ministero della sanità,

Decreta:

E' approvata la seguente graduatoria dei concorrenti risultati idonei al concorso per titoli ed esami ai posti di ufficiale sanitario dei comuni di Riesi e Sommatino:

1. Vario Giovannino . . . . punti 133,892 su 200
2. Turco Rosario . . . . . . » 131,067 »
3. Russo Vincenzo . . . . . . » 129,300 »
4. Chiantia Filippo . . . . . » 128,266 »

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana e nella « Gazzetta Ufficiale della Regione siciliana » e, per otto giorni consecutivi, negli albi della prefettura di Caltanissetta, di questo Ufficio e dei Comuni interessati.

Caltanissetta, addì 14 novembre 1959

p. *Il medico provinciale*: SCHILLACI

(6304)

PETTINARI UMBERTO, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma - Istituto Poligrafico dello Stato - G. C.